COMUNE DI VOLANO

STATUTO

Delibera n. 61 del 22/12/1995.

TITOLO I. I PRINCIPI

ART. 1. IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune è costituito dal territorio e dalla Comunità di Volano.

2. Confina con i territori dei Comuni Amministrativi di Rovereto, Pomarolo, Nomi, Calliano.

3. Capoluogo del Comune è Volano. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.

4. Il Comune ha come propri segni distintivi lo stemma, il gonfalone ed il sigillo contenenti la denominazione del Comune e lo stemma. Lo stemma del Comune rappresenta due alberi incrociati di nocciolo, fruttati al naturale, su campo azzurro, sormontati da una ed accostati da due stelle d'argento a sei punte.

ART. 2. PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Volano è ente territoriale autonomo e democratico che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. Ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e delle norme statali e provinciali sulla finanza pubblica.

2. L'autogoverno della comunità è esercitato secondo i principi e nei limiti della costituzione e delle leggi, mediante gli organi, gli istituti ed i poteri di cui al presente Statuto.

ART. 3. PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.

2. Promuove la cultura della pace; riconosce l'obiezione di coscienza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Riconosce i valori e le tradizioni della comunità cristiana e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

opera nel rispetto delle diverse religioni e culture.

4. Valorizza la famiglia e gli anziani quali portatori di valori morali, storico-culturali; sostiene il diritto dei minori e dei giovani ad una crescita equilibrata, dal punto di vista intellettuale, morale, culturale, fisico e sociale, anche attraverso la collaborazione con le Scuole, le Istituzioni e le Organizzazioni esistenti in paese.

5. Riconosce il diritto di cittadinanza a quanti vivono a vario titolo nel territorio comunale.

6. Riconosce la legge sulle pari opportunità tra donne e uomini.

7. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell' ambiente, al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

8. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; valorizza il patrimonio storico, artistico della città e le tradizioni culturali.

9. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione e imparzialità.

ART. 4. INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'attività, organizzazione e sulla gestione dei servizi comunali e garantisce l'accesso agli atti del Comune, delle aziende municipalizzate e delle istituzioni, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II. GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5. GENERALITA'

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità di Volano, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonchè di controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

4. Nella prima seduta successiva alla elezione discute ed approva in apposito documento gli indirizzo generali di governo, proposti dal sindaco.

ART. 6. FUNZIONI.

1. Il Consiglio esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.

2. Stabilisce gli indirizzi che guidano le attività di amministrazione e gestione, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo affinchè l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dallo statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

2 bis. Esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su soggetti, quali istituzioni, aziende speciali, consorzi, società, cooperative, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2 ter. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni, e nomina i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

2 quater. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.

3. Vota mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolte ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.

4. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

5. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello statuto, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

ART. 7. I CONSIGLIERI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.

4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.

5. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.

6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio, in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge.

7. Le dimissioni dalla carica sono presentate al consiglio. Esse sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la surrogazione che deve avvenire entro quindici giorni dalla data delle dimissioni.

8. Ai consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura del 50% dell'ammontare massimo possibile.

9. Ove un consigliere risulti assente per tre sedute consecutive il Sindaco richiede adeguate giustificazioni.

10. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta, o le giustificazioni risultino inadeguate, il Sindaco propone al consiglio la pronuncia di decadenza.

ART. 8. CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

l. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.

2. Nella formulazione dell'o.d.g. è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.

3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni indilazionabili assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

argomenti da trattare.

6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri comunale assegnati.

7. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di un terzo più uno dei Consiglieri comunali assegnati, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

8. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

10. Gli assessori non consiglieri devono partecipare alle adunanze del Consiglio, con diritto di parola, ma senza diritto di voto

11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonchè funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

13. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

14. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua Amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini fino al 4° grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi nonchè in ogni altra ipotesi prevista dalla legge. Detto divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

degli argomenti.

ART. 9. INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e per l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge prescriva maggioranze speciali.

4. Ai fini della determinazione della maggioranza nelle votazioni a scrutinio segreto non si computano le schede bianche e nelle votazioni palesi gli astenuti, con esclusione di quelli previsti dal 14 comma dell'art. 8, sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.
Non concorrono alla determinazione del numero legale le schede nulle e i Consiglieri tenuti per legge ad astenersi o che si assentino prima della votazione.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni a scheda segreta sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. Quando il Consiglio comunale è chiamato ad eleggere persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti.
Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti nel numero ad esse spettanti i rappresentanti della minoranza che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

7. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 10. NOMINE CONSILIARI.

1. Qualora per disposizione di legge o regolamento debba essere nominato un Consigliere comunale, il Consiglio procede mediante

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.

~~2. Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate al Sindaco e depositate agli atti dai Gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, secondo le regole e con le modalità stabilite dal regolamento.~~ SOPPRESSO con .DCC nr. 61 dd. 22.12.1995

3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui al precedente comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento. Quando sia prevista, nelle rappresentanze da eleggere, la presenza della minoranza si procede con voto limitato.

ART. 11. I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.

2. Il regolamento determina il numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, e le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo nella prima riunione del Consiglio neoeletto.

ART. 12. CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO.

1. La conferenza dei Capo gruppo e' l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

ART. 13. COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale può costituire, al suo interno, Commissioni permanenti e speciali. Composizione, competenze e funzionamento di dette commissioni sono stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

CAPO II. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 14. IL SINDACO

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità locale. Promuove l'attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

2. Esprime l'unità di indirizzo di politica amministrativa del Comune ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.

4. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

ART. 15. FUNZIONI

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno sulla base delle indicazioni della Giunta. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.

1 bis. Nomina gli assessori, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

3. Quando lo richiedono ragioni particolari, può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3 bis. Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, ed in quanto non riservata espressamente alla competenza del consiglio.

4. Con il concorso degli Assessori, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio;

5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie gestionali.

6. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.

6 bis. Stipula i contratti rogati dal Segretario comunale.

7. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscano alla competenza della Giunta, del segretario o dei funzionari;

8. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.

9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

10. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

11. Presiede la commissione giudicatrice per il concorso di segretario comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 16. POTERI D'ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere, nel rispetto della legge, adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

ART. 17. DELEGHE

1. Il Sindaco può, nei casi espressamente previsti dalla legge, con atto sempre revocabile, delegare agli assessori proprie attribuzioni e la firma degli atti relativi.

2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

4. Il Sindaco, sulla base del programma, può ripartire tra i componenti della Giunta gli affari del Comune ed attribuire agli Assessori specifiche competenze per settori omogenei di attività.

ART. 18. VICE SINDACO

1. Il sindaco delega un assessore, a ciò designato nel documento programmatico, che assume la qualifica di vicesindaco, a sostituirlo in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione, disposta ex art. 15, comma 4bis, L. 19.03.1990, n. 55.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

~~2. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico e nominato dal Sindaco dopo il giuramento.~~ SOPPRESSO con .DCC nr. 61 dd. 22.12.1995

3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

ART. 19. LA GIUNTA COMUNALE

1.La giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.

2. Essa è composta dal sindaco, che la presiede, e da n. 4 assessori, tra cui uno con funzioni di vicesindaco, nominati dal sindaco.

3. Possono essere nominati alla carica di assessore anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, in numero massimo di due.

ART. 20. COMPETENZE.

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al segretario, ai funzionari.

2. Essa esercita assieme al Sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

~~ART. 21. ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA~~

~~1. Dopo il rinnovo del Consiglio, l'elezione del Sindaco e della Giunta è posta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la convalida degli eletti.~~ SOPPRESSO con .DCC nr. 61 dd. 22.12.1995

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

~~2. In ogni caso, la convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.~~

~~3. Qualora nella prima riunione il Sindaco non sia stato eletto, è convocata una ulteriore seduta e, ove occorra, una terza, sempre entro il termine di quaranta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. Tra le diverse sedute deve intercorrere un periodo di almeno cinque giorni.~~

~~4. La votazione avviene a scrutinio palese sulla base di un programma e di una collegata lista dei candidati alle cariche di Sindaco, di Vice Sindaco e di Assessore, sottoscritto da non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune e depositato entro il quinto giorno antecedente quello dell'adunanza presso l'ufficio del Segretario comunale, affinchè i Consiglieri possano prenderne visione.~~

~~5. Rimangono eletti Sindaco e Assessori i componenti della lista per la quale abbia votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto.~~
SOPPRESSO con .DCC nr. 61 dd. 22.12.1995

ART. 22. FUNZIONAMENTO

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.

2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.

4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonchè funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

ART. 23. GLI ASSESSORI

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, in relazione al settore di attività loro affidato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

ART. 24. DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

1. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di assessori per altra causa il sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

2. Ove il sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

ART. 25. MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.

3. Sulla mozione il consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III. L'ORGANIZZAZIONE

ART. 26. PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale obiettivo il soddisfacimento delle esigenze della comunità.

2. Gli uffici e servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di semplicità, funzionalità dei servizi, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza e accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Preminente rilevanza viene attribuita alla formazione e alla qualificazione del personale ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonchè, del più efficace espletamento dell'attività amministrativa.

4. La struttura amministrativa comunale è definita in apposito regolamento degli uffici e del personale che determina la pianta organica ripartita per servizi ed uffici finalizzati a rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione e tenuti a fornire prestazioni conformi ai bisogni della collettività. Essa si articola nel servizio di segreteria ed affari generali, nel servizio tecnico, nel servizio di ragioneria, nei servizi demografici, nei servizi pubblici economici, nel servizio farmacia e nel servizio biblioteca.

5. I regolamenti di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi, dello statuto e degli accordi sindacali definiscono:
a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
f) l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
g) i criteri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

6. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si conformano ai seguenti criteri:
a) coinvolgimento e collaborazione di tutto il personale nell'attività lavorativa, in vista di un soddisfacente risultato dell'azione amministrativa;
b) ricerca di livelli ottimali di produttività;
c) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale compatibilmente con la professionalità di ognuno ed i carichi di lavoro, nonchè integrazione interdisciplinare delle attività.

7. Gli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico sono stabiliti armonizzando le esigenze del cittadino con quelle di organizzazione del lavoro e in base alla disciplina prevista dagli accordi sindacali.

ART. 27. STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. L'organizzazione amministrativa si articola in unità elementari (uffici) per settori omogenei di attività (segreteria ed affari generali, servizio tecnico, servizio di ragioneria, servizi demografici, servizi pubblici economici, farmacia, biblioteca), in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.

2. La pianta organica è articolata per uffici, e stabilisce per ciascuno il contingente complessivo nelle varie qualifiche e profili professionali, in modo da consentire il maggior grado di flessibilità in relazione ai compiti e ai programmi.

3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

ART. 28. I RESPONSABILI DI UFFICI O SERVIZI

1. I responsabili di uffici o servizi collaborano al perseguimento e conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale con attività istruttoria, di analisi e di proposta; ad essi spetta l'organizzazione e il coordinamento del personale assegnato alle unità organizzative (uffici).

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. I responsabili di uffici o servizi utilizzano nell'ambito di prescrizioni generali e di direttive le risorse finanziarie risultanti dagli impegni di spesa, la dotazione di personale assegnato e i supporti tecnici necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati, e operano con l'osservanza di criteri di regolarità gestionale, di speditezza amministrativa, di economicità e di efficienza.

3. Nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti e dagli accordi sindacali, sono responsabili dell'organizzazione dell'ufficio, dell'attività direttamente svolta, nonchè del risultato dell'attività dell'unità operativa da essi coordinata.

4. Spetta in particolare ai responsabili di uffici o servizi, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:
a) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
b) organizzare, sulla base di direttive e prescrizioni generali, le risorse umane e strumentali a disposizione;
c) collaborare all'attuazione delle deliberazioni, in conformità alle direttive ricevute dal Segretario;
d) verificare i risultati conseguiti dall'unità organizzativa (ufficio) da essi coordinata in rapporto agli obiettivi posti;
e) tenere i rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla propria competenza.

5. I regolamenti disciplinano l'esercizio da parte dei responsabili di uffici o servizi delle competenze relative a:
a) atti da emanarsi a richiesta dell'interessato, il cui rilascio non presupponga accertamenti e valutazioni discrezionali;
b) atti costituenti manifestazioni di giudizio o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, pareri, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, verbali, nonchè le autenticazioni ex L. 4 gennaio 1968 n. 15;
c) atti meramente esecutivi di altri provvedimenti che ne predeterminano il contenuto e le modalità di assunzione;

6. Nell'ambito delle materie di propria competenza i responsabili delle strutture sono i responsabili dei procedimenti.

7. I responsabili di uffici o servizi riferiscono periodicamente al Segretario comunale sull'attività svolta.

8. Per l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni di responsabile di unità organizzativa è necessario il possesso di adeguata qualifica funzionale, secondo le disposizioni del regolamento del personale dipendente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9. Gli incarichi di responsabile di uffici o servizi sono di norma conferiti a seguito di concorso. Quando lo richiedano ragioni particolari o l'esigenza di competenze professionali di cui l'ente non dispone, il Sindaco può provvedere che uno o più incarichi di responsabile di struttura o di alta specializzazione siano attribuiti sulla base di criteri di merito, professionalità, attitudine ed esperienza, mediante contratto a termine, con rapporto di diritto privato, rinnovabile, a persone estranee all'Amministrazione, fermi restando i requisiti richiesti per il posto da coprire.

ART. 29. SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, cura la redazione dei relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti.

3. Dirige gli uffici e i servizi del Comune; presta consulenza giuridica ai responsabili degli uffici, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i medesimi; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale. Adotta gli atti di indirizzo, impulso, organizzativi e sostitutivi necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione, avocando a sè in caso di inerzia dei responsabili dei settori, gli atti loro spettanti. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi.

4. Provvede agli atti di gestione del personale attribuitigli dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento.

5. E' membro della commissione della disciplina, e provvede alla irrogazione della censura nei confronti di tutto il personale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Adotta gli atti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue funzioni secondo le disposizioni di legge, del regolamento di contabilità e dei regolamenti di attuazione dello Statuto.

7. Il segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti.

8. Roga nell'interesse del Comune gli atti consentiti dalla legge. Svolge attività certificativa, quando non sia attribuita ad altri.

9. Le commissioni di gara sono presiedute dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la commissione di gara è presieduta dal Sindaco.

10. I contratti sono stipulati dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco.

11. Ferme le competenze specificamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del segretario delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

12. Il Vicesegretario svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza della medesima. Ad esso è attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del Comune o la responsabilità di specifici progetti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IV. I SERVIZI PUBBLICI

ART. 30. PRINCIPI

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.

3. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonchè nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

4. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso.

ART. 31. FORME DELLA GESTIONE.

1. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

ART. 32. GESTIONE IN ECONOMIA

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

3. Nella relazione al conto consuntivo il revisore dei conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

ART. 33. SERVIZI IN CONCESSIONE

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.

2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, privilegiando, a parità di condizioni, le Cooperative e gli altri Enti previsti dalla legge.

3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.

4. Il contratto dovrà almeno stabilire le norme volte a disciplinare:
a) l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio prodotto;
b) i tempi, la misura e le modalità dell'erogazione del servizio;
c) la disciplina delle tariffe da applicare all'utenza;
d) il canone dovuto per la concessione;
e) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili ed impianti eventualmente ceduti dall'Amministrazione;
f) la disciplina della manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
g) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
h) le modalità di svolgimento della vigilanza sul funzionamento del servizio;
i) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
l) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie;
m) la regolamentazione dell'esercizio della eventuale facoltà di riscatto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

ART. 34. AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI.

1. Il Comune può istituire con le modalità previste dalla Legge aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.

2. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, patrimoniale e contabile ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.

3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonchè le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

4. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli Organi delle Aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

ART. 35. GESTIONE A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE

1. Le aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, sono Enti strumentali del Comune, dotati di proprio Statuto.

2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ne delibera la costituzione e ne approva lo Statuto, nel quale deve essere previsto un apposito organo di revisione, nonchè forme autonome di verifica della gestione e la composizione del Consiglio di amministrazione.

3. Sono organi dell'azienda speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente, ed è nominato dal Sindaco, tra coloro che, in possesso dei requisiti di eleggibilità a consiglieri comunali, siano dotati di particolare competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti pubblici o privati.

5. Il consiglio di amministrazione rimane in carica per la stessa durata del Sindaco che lo ha nominato.

6. Il consiglio di amministrazione o singoli componenti dello stesso possono essere revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.

7. La surrogazione dei componenti cessati deve avvenire entro 30 giorni.

8. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

9. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati di gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Nell'ambito degli indirizzi programmatici e di gestione dettati dal Consiglio comunale e nel rispetto dei principi di autonomia imprenditoriale, sono approvati dalla Giunta comunale i sottoelencati atti fondamentali adottati dal Consiglio di amministrazione dell'azienda:
a) i regolamenti aziendali;
b) il piano programma;
c) il bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo economico, nonchè la relativa relazione previsionale;
d) il conto consuntivo;
e) le convenzioni con gli altri enti locali che comportino l'estensione fuori del territorio comunale dei servizi istituzionali;
f) la partecipazione a società di capitali.

ART. 36. ISTITUZIONI.

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale, la cui organizzazione ed il cui ordinamento sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Sono organi dell'Istituzione, il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati dal sindaco, tra persone particolarmente qualificate in relazione al servizio da gestire.

4. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per la stessa durata del Sindaco che lo ha nominato. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

5. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento comunale.

6. Il direttore è nominato e revocato dal sindaco. Può essere scelto tra i dipendenti comunali. Ad esso compete la responsabilità gestionale.

7. La deliberazione consiliare di costituzione della Istituzione è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

8. L'Istituzione si può avvalere delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, a mezzo di apposite convenzioni.

9. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.

10. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato delle istituzioni, riferendone al Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

11. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Sindaco può, con provvedimento motivato, revocare il Consiglio di Amministrazione o singoli componenti dello stesso.

ART. 37. EQUILIBRIO DI BILANCIO

1. La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.

3. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibrio; se tale obiettivo non può essere raggiunto nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse a disposizione, propone al Comune i provvedimenti necessari.

4. La Giunta assume i provvedimenti di propria competenza e, ove necessario, propone al Consiglio modifiche nel sistema delle tariffe o dei servizi, ovvero nuovi trasferimenti a carico del bilancio del Comune, ovvero altre misure atte a far conseguire il pareggio.

5. Gli organi del Comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.

ART. 38. PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.

4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

6. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO V. LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 39. PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obbiettivi e fini della comunità, ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con ogni altra Pubblica Amministrazione, e con soggetti privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di Comuni.

ART. 40. CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti Locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio Comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula in particolare convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, può inoltre stipulare convenzioni con le cooperative sociali che si propongono l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche in deroga alla disciplina vigente come previsto dalla L. 381/91.

4. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 41. PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA.

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso del Consiglio.

2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:
a) i soggetti partecipanti;
b) l'oggetto e delle caratteristiche dell'intervento;
c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'Accordo;
d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento, delle regolamentazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti;
e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
f) le eventuali procedure di arbitrato.

ART. 42. CONSORZI

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo socio-economico che richiedano un'organizzazione di tipo imprenditoriale, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed appaia inidoneo lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio Comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco sente le Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattare la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Gli atti fondamentali del consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

ART. 43. UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obbiettivi e di intenti, intesa a costituire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso, l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI. LA PARTECIPAZIONE

ART. 44. PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Agli stessi fini il Comune privilegia, riconosce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente, ed assicurando per quanto possibile una sede per lo svolgimento dell'attività.

3. L'amministrazione prevede forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici, di Enti, Cooperative, Associazioni e Istituzioni su particolari problemi.

4. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

ART. 45. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune prevede e disciplina:
- assemblee pubbliche finalizzate rivolte ai censiti, o alle associazioni o alle categorie;
- consigli comunali aperti alla partecipazione dei cittadini;
- indizione di referendum consultivi e propositivi;
- istanze, petizioni, proposte di deliberazioni.

2. L'Amministrazione appresta i mezzi informativi ritenuti più opportuni ad assicurare una piena partecipazione e informazione in ordine all'attività politica amministrativa e finanziaria e garantire la trasparenza della propria azione.

ART. 46. ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. Il Comune promuove riunioni pubbliche intese a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono gli interessi collettivi e la tutela dei diritti dei cittadini.
Tali forum dei cittadini possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza. Vi partecipano tutti i cittadini in qualsiasi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

modo interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
In ogni caso, la consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:
- convocazione di appositi incontri (o forum) con la popolazione;
- consultazione delle associazioni e delle categorie economiche;
- realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione;
- indizione dei referendum consultivi.

L'esito delle riunioni di cui sopra viene comunicato al Consiglio Comunale, per una opportuna valutazione.

2. L'apporto delle associazioni si esplicita attraverso l'acquisizione di pareri o sollecitando proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività, e con le modalità previste dal comma 1.

3. Su determinati argomenti di interesse generale posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale può essere prevista la possibilità di audizione della popolazione (del pubblico presente) con interruzione della seduta.

ART. 47. ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

1. Al fine di promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi, o esporre comuni necessità, i cittadini residenti nel Comune, sia singoli che associati, possono presentare all'Amministrazione:
a) istanze, per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;
b) petizioni, per attivare l'iniziativa degli Organi del Comune;
c) proposte di deliberazioni sugli atti di competenza del Consiglio.
Le istanze e le petizioni devono riguardare materie di competenza del Comune, non essere palesemente illegittime, contenere chiaro l'oggetto della richiesta, ed essere regolarmente firmate. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta che

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

deve essere comunque resa entro 90 giorni, ed espressa in termini precisi anche con riferimento ai tempi in cui gli atti o gli interventi sollecitati potranno realizzarsi.
L'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio è esercitata da almeno il 5% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune mediante presentazione di proposta di deliberazione, redatta in articoli, e accompagnata da una relazione illustrativa sottofirmata dai richiedenti, secondo modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento individua inoltre le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici, le modalità ed i termini per l'istruttoria della proposta che deve essere posta in discussione dal Consiglio entro 90 giorni dalla sua presentazione, anche opportunamente integrata o modificata. La proposta deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari per eventuali audizioni in corso d'istruttoria. Non sono ammesse istanze, petizioni, proposte su materie per le quali non è proponibile il referendum.

ART. 48. CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.

2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il consiglio comunale.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, nè su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti. Sono inoltre escluse dalla consultazione referendaria:
a) il documento programmatico preliminare della giunta comunale;
b) le elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
c) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
d) il regolamento del Consiglio comunale;
e) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi.

4. Possono richiedere il referendum:
- 300 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su materie rientranti nella propria competenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso.

6. La proposta, sottoscritta da un comitato promotore composto da almeno 15 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e presentata presso la Segreteria comunale, viene sottoposta entro 30 gg. dal deposito al giudizio di ammissibilità da parte di un organo collegiale composto dal Difensore civico, dal Segretario comunale e da un esperto in materia giuridico-amministrativa, designato dal Consiglio Comunale.

7. Entro 90 gg. dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il Comitato promotore deve depositare presso la Segreteria comunale il numero minimo prescritto di firme autenticate. La proposta di referendum è quindi presentata al Sindaco che entro 30 gg. provvede ad indire la relativa consultazione popolare per una domenica compresa nel successivo semestre.

8. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.

9. Il referendum non ha luogo qualora il Consiglio Comunale, sentito il parere del Collegio di cui al comma 6, deliberi nel senso richiesto dai firmatari entro 30 gg. dal deposito delle firme e sulla proposta referendaria.

10. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.

11. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il 50% più uno degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

12. Se l'esito è risultato favorevole il Sindaco, entro 30 gg. dalla proclamazione dei risultati, sottopone agli organi collegiali, secondo le rispettive competenze, apposita proposta di deliberazione in conformità all'esito referendario.

13. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, nè possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

14. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 49. RAPPORTI TRA COMUNE ED ASSOCIAZIONI

1. Il Comune favorisce le associazioni e le organizzazioni di volontariato che perseguono finalità sociali, riconosciute di pubblico interesse e senza scopo di lucro. Il regolamento detta le norme che prevedono agevolazioni anche nell'uso e nell'affidamento di impianti, strutture, servizi comunali, nonchè forme diverse di contributi, sussidi ed erogazioni finanziarie.

2. Qualora le iniziative e le attività di tali associazioni ed organizzazioni si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il Comune può stipulare con esse specifiche convenzioni.

ART. 50. DIFENSORE CIVICO.

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

ART. 51. DIFENSORE CIVICO INCARICATO.

1. L'ufficio del Difensore Civico viene coperto mediante convenzione con il Difensore Civico provinciale; la convenzione è stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta.

2. Essa deve prevedere l'assunzione da parte del Difensore civico degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonchè la determinazione del rimborso spettante all'amministrazione convenzionata.

3. L'incaricato assume le funzioni di Difensore civico del Comune con il giuramento, da pronunciarsi secondo la seguente formula:
"giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, le leggi della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia di Trento, lo Statuto comunale, e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 52. RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore Civico può presentare, una relazione sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione è discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.

3. Quando l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore civico, essa ne formula analiticamente le ragioni. In tal caso il Sindaco ne informa nella seduta immediatamente successiva il Consiglio, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VII. I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 53. I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge.

2. Il Comune, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, conforma la propria azione ai principi dell'imparzialità e del buon andamento, secondo criteri di economicità, di efficacia e di massima semplicità, garantendo la pubblicità della propria azione anche ai fini della più diffusa partecipazione.

3. Le norme sulle procedure e sulla trasparenza devono essere applicate in maniera tale da garantire il più puntuale perseguimento del fine pubblico con il minor disagio dei cittadini.

4. Il Comune, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, privilegia in questo contesto le forme più semplici di procedura e di documentazione, assicurando l'adozione dell'autocertificazione ed applicando il principio dell'accoglimento automatico delle istanze ogniqualvolta possibile.

ART. 54. PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Nelle materie di propria competenza, il comune assicura la partecipazione dei destinatari dell'atto e degli interessati secondo i principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma e le condizioni di maggior favore eventualmente ricorrenti, il procedimento è informato al rispetto del contraddittorio e garantita la partecipazione dei soggetti, nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti, da:
a) avviso scritto personale in ordine all'avvio del procedimento salve le eccezioni di legge;
b) audizione personale o di un rappresentante delegato sui fatti rilevanti ai fini della emanazione del provvedimento, nonchè diritto di presenziare alle ispezioni e agli accertamenti, e facoltà di presentare memorie e documenti;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) visione degli atti ed estrazione di copie nei limiti di legge e di regolamento;
d) comunicazione con avviso scritto personale, salve le eccezioni di legge, del provvedimento assunto dall'amministrazione.

ART. 55. TRATTAZIONE DELLE PRATICHE

1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia. Ove riscontri che la mancanza di strumenti o di risorse rende impossibile tale adempimento, lo segnala per iscritto alla Giunta per i provvedimenti di competenza.

2. Le pratiche di un medesimo genere sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento della pratica da parte dell'ufficio.

3. Deroghe all'ordine cronologico di trattazione della pratica possono essere disposte con atto specificamente motivato, da inserire tra gli atti della procedura.

ART. 56. ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

1. Il responsabile del procedimento, e l'Amministrazione comunale in generale, richiedono pareri facoltativi e dispongono adempimenti istruttori non obbligatori solo quando lo richiedano motivate esigenze di accertamento o valutazione di fatti e situazioni, e vi sia il consenso dell'istante.

2. Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario in unico atto, ove sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.

3. Non possono essere richiesti documenti di cui l'Amministrazione comunale sia già in possesso.

ART. 57. PARERI DEI RESPONSABILI.

1. I pareri dei funzionari responsabili sulla legittimità, regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I pareri negativi sono debitamente motivati, ed i funzionari responsabili indicheranno in essi, ove esistano, i diversi modi atti a realizzare gli indirizzi politici dell'Amministrazione.

2. Quando le deliberazioni si discostano dal parere dei funzionari responsabili, ne sono specificamente indicate le ragioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 58. ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. Il regolamento determina i procedimenti nei quali può o deve essere indetta l'istruttoria pubblica, quale sede di confronto pubblico e contestuale con tutti gli interessati.

ART. 59. SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
a) lo Statuto del Comune,
b) i Regolamenti del Comune,
c) il Bilancio pluriennale;
d) il Bilancio comunale e i documenti annessi;
e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
f) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

ART. 60. DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comuni, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti nonchè, sulla base di apposita clausola del capitolato o della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali.

2. Sulla domanda di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravi di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VIII. LA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 61. CRITERI GENERALI

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

ART. 62. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato di un bilancio pluriennale, di durata pari a quella della Provincia autonoma di Trento.

ART. 63. RENDICONTO E VERIFICA DEI RISULTATI

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonchè, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 64. FACOLTA' DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e, se richiesto, alle sedute della Giunta.

2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge, e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.

3. Formula, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 65. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, adottato dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 3, comma 2 della L.R. 1/1993, esperito il controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige ed affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

2. Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

3. Esaurite le pubblicazioni di cui al precedente comma il presente Statuto è altresì trasmesso alla Giunta Regionale del Trentino Alto Adige ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

ART. 66. REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni, le revisioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure dettate dalla legge regionale per la sua 1a adozione.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

3. L'approvazione della proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

ART. 67. REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1. I sottoelencati regolamenti, richiamati nello statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto:
a) regolamento degli organi istituzionali;
b) regolamento dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativo e di proposta e svolgimento dei referendum;
c) regolamento per il procedimento amministrativo;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) regolamento di contabilità;
e) regolamento per la disciplina dei contratti.
3. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro due anni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purchè non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto.